



PROVINCIA DI FROSINONE

Settore Presidenza

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. (RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE) E DEI RISCHI INCENDIO E FURTO DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE.

CODICE CIG 4534211548

STAZIONE APPALTANTE

Provincia di Frosinone – Piazza Gramsci 13 - 03100 Frosinone

C.F. 01633570609

Tel. 0775-2191- fax.0775-219291

[www.provincia di frosinone.it](http://www.provincia.di.frosinone.it)

Per chiarimenti ed informazioni

Dott. Nembo Di Rienzo

Settore Presidenza

Tel. 0775-219386/ fax 0775-219330

Serviziopresidenza@provincia.fr.it

Dott. Riccardo Riccardi

Settore Presidenza

Tel. 0775-219328/ fax 0775-219291

Mail – r.riccardi@provincia.fr.it

Capitolato d'Oneri

SEZIONE I ^ - Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto la copertura assicurativa, amministrata con polizza a "Libro Matricola", della **RCA** (Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in base a quanto disposto dalla Legge n ° 990/69 e successive modifiche ed integrazioni) e dei rischi **INCENDIO** e **FURTO** (comprese le relative Condizioni e Garanzie Aggiuntive di cui al presente Capitolato) dei veicoli in seguito identificati.

Art. 2 Il presente Capitolato è parte integrante dell'assicurazione oggetto di gara

Quanto previsto nel presente Capitolato deve intendersi parte integrante dell'assicurazione oggetto del presente appalto e dovrà essere incorporato integralmente (anche in forma di allegato) nella polizza che sarà emessa dalla Compagnia aggiudicataria.

Pertanto, le condizioni e le disposizioni tutte di detto Capitolato devono intendersi sempre operanti e prevalenti sulle norme che regolano l'Assicurazione in Generale e/o sulle Condizioni Generali e/o Particolari e/o Speciali e, comunque, su qualsiasi disposizione che nel testo dello stampato di polizza (oppure negli allegati di polizza) della Compagnia aggiudicataria siano eventualmente contrastanti e/o incompatibili e, quindi, meno favorevoli per il Contraente.

Art. 3 Rinvio alle norme di legge ed al testo di polizza della Compagnia aggiudicataria

Per quanto non previsto o espressamente regolato dalle disposizioni e condizioni del presente Capitolato (ma fermo quanto previsto all'Art. 2), si intendono operanti le norme di legge e le Condizioni Generali e/o Particolari e/o Speciali del testo dello stampato di polizza della Compagnia aggiudicataria del presente appalto.

Art. 4 Deroga alla facoltà di recesso in caso di sinistro

Deve intendersi del tutto abrogato l'articolo delle Condizioni Generali e/o Particolari e/o Speciali o qualsiasi altra disposizione che nella polizza della Compagnia aggiudicataria preveda il recesso dal contratto in caso di sinistro.

Art. 5 Durata della copertura assicurativa

La durata contrattuale della copertura assicurativa viene stabilita in anni 2 (due), a decorrere dalle ore 24,00 del **31/12/2012** e con scadenza alle ore 24,00 del **31/12/2014**, da tale data il contratto cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

Tuttavia, è facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza della polizza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione e, comunque, per un periodo massimo di **180 giorni**; in tal caso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle condizioni normative e di premio in corso ed il relativo premio verrà corrisposto entro **30 giorni** dall'inizio della proroga.

Art. 6 Pagamento del Premio

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile. e di quanto stabilito dalle Condizioni Generali e/o Particolari e/o Speciali, nonché da qualsiasi disposizione nel testo di polizza della Compagnia aggiudicataria, il pagamento del premio verrà effettuato:

- a) per il premio annuale : entro trenta (30) giorni dalla data di decorrenza della polizza.
- b) per il premio di regolazione: entro trenta (30) giorni dal ricevimento della relativa appendice.

In caso di mancato pagamento del premio, trascorso il termine sopra indicato, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto alle ore 24,00 del giorno del pagamento del premio.

Art. 7 Dichiarazioni inesatte del Contraente – Buona fede

L'omessa dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni della Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (esclusi, quindi, i casi di dolo o colpa grave), fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 8 Gestione del contratto. Forma delle comunicazioni tra le Parti

La gestione del contratto verrà affidata all'Agenzia indicata dalla Società Assicuratrice secondo le disposizioni del bando/disciplinare di gara per l'assegnazione della gestione della polizza in caso di aggiudicazione del contratto; di conseguenza, tutte le comunicazioni, le dichiarazioni ed i rapporti inerenti alla polizza verranno trasmessi, dall'una all'altra parte, per il tramite della suddetta agenzia. Tutte le suddette comunicazioni dovranno essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex.

Art. 9 Foro competente

Il Foro competente è quello di Frosinone.

Art. 10 Gestione delle vertenze di danno. Spese Legali

La Società Assicuratrice assume fino alla loro conclusione, le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome della Contraente, designando ove occorra legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti alla Contraente stessa.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Ente assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e la contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dalla Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e/o concordati con essa e non risponde di multe o ammende.

Art. 11 Obbligo di fornire i dati sull'andamento della Polizza

La Società si impegna a fornire all'Ente Provincia , con periodicità semestrale oppure entro 15 giorni dalla data in cui ne faccia richiesta, i dati afferenti l'andamento della polizza riferito all'esercizio trascorso ed, in particolare, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri RCA ed Incendio e Furto denunciati;
- sinistri pagati (con indicazione dell'importo pagato per ciascun sinistro ed in totale);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro ed in totale);
- sinistri chiusi per motivi diversi dalla liquidazione del danno.

Dovrà essere indicata sempre la **data** di accadimento del sinistro e la **targa** del veicolo assicurato.

Il monitoraggio oggetto dell'obbligo contrattuale sancito dal presente articolo deve essere fornito progressivamente e, cioè, in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Art. 12 Coassicurazione

Qualora il rischio di cui alla presente polizza sia ripartito tra più Società, il relativo riparto di coassicurazione dovrà essere allegato alla polizza e dovrà riportare in dettaglio le quote di rischio singolarmente assunte, i premi, le tasse e gli importi comunque spettanti a ciascuna Società Coassicuratrice.

La firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di polizza rende tali documenti ad ogni effetto validi anche per le quote delle Società Coassicuratrici. Di conseguenza, le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici, dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato, in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

A parziale deroga all'art. 1911 - Codice Civile, in caso di sinistro la Compagnia delegataria provvederà, comunque, al pagamento dell'intero indennizzo liquidato a termini di polizza, fatto salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti delle Coassicuratrici in proporzione delle rispettive quote da esse assicurate.

SEZIONE 2[^] - Garanzia R.C.A.

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione R.C.A.

La Società Assicuratrice aggiudicataria dovrà provvedere ad assicurare, in conformità alle norme di legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti in seguito specificati, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli dell'Amministrazione Contraente identificati nel presente Capitolato.

Inoltre, l'assicurazione dovrà coprire la responsabilità civile:

- per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- per il traino di carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;

- per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale dovuto dalla circolazione;
- per i danni corporali cagionati a terzi trasportati nell'interno dei veicoli;
- per i veicoli adibiti al trasporto di cose dell'Amministrazione Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate ed in consegna; in questo caso, le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
- per le macchine agricole e per il traino di rimorchi agricoli;
- se il veicolo assicurato è un rimorchio, semi rimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice o da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. 2 Massimale RCA

La garanzia RCA **per ciascun veicolo e per ogni tipo di veicolo** dovrà essere prestata con massimale unico di **€ 5.000.000,00 (cinque milioni)** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate per cose o animali di loro proprietà.

Art. 3 Estensione Territoriale – Rilascio della Carta Verde

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein, della Bosnia-Erzegovina, della Lettonia e di Cipro.

L'assicurazione vale, altresì, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) su semplice richiesta dell'Assicurato senza sovra premio.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società, che eserciterà il diritto di rivalsa, per le eventuali somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 4 Attestazione dello stato di rischio

Alla scadenza della polizza, la Società deve rilasciare alla Provincia una attestazione per ciascun veicolo che contenga:

- la denominazione della Società;
- la denominazione dell'Ente assicurato;
- il numero di contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è assicurato il veicolo;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- per i veicoli assicurati nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità (pejus), deve essere indicato il numero dei sinistri pagati o posti a riserva nel periodo di assicurazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo;
- la firma della Società.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione viene rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- furto del veicolo assicurato senza ritrovamento.

Art. 5 Clausola Libro Matricola

L'assicurazione ha, per base, un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al PRA alla Contraente.

Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell'annualità, il premio sarà conteggiato in base alla tariffa di cui all'offerta di gara.

Le esclusioni di veicoli sono ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva o messa in disuso e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per veicoli soggetti alla forma tariffaria Bonus/Malus, qualora all'esclusione di un veicolo ci sia contemporanea inclusione di altro veicolo, tale inclusione sarà effettuata utilizzando la classe di merito Bonus/Malus del veicolo escluso. Tuttavia, qualora all'esclusione di un veicolo in tariffa Bonus/Malus non corrisponda una contestuale inclusione di nuovo automezzo per la medesima tariffa, la classe di merito del veicolo escluso sarà mantenuta valida fino a nuova inclusione di ulteriore veicolo in tariffa Bonus/Malus.

Per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24,00 del giorno in cui sono state notificate all'agenzia cui è affidata la gestione della polizza.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione premio sarà effettuata entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, la Provincia è tenuta a pagare la differenza di premio dovuta per il premio trascorso, al quale la regolazione si riferisce. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 30° giorno dalla data di comunicazione della Compagnia.

In caso di diminuzione rispetto al premio anticipato, la Compagnia restituirà la parte di premio netto riscosso in più.

La polizza verrà emessa indicando tutti i veicoli per i quali la Compagnia emetterà un certificato ed un contrassegno e le successive inclusioni ed esclusioni verranno regolate al termine dell'annualità assicurativa attraverso apposita appendice emessa a cura della Società.

In caso di dichiarazioni inesatte da parte del Contraente sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconosce, comunque, la piena validità dell'assicurazione, salvo il diritto di richiedere l'eventuale maggiore premio non percepito.

Art. 6 Forme Tariffarie

a) Tariffa Bonus/Malus

Per le autovetture (nonché per gli autoveicoli di tipo “promiscuo”) si applica la tariffa Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe, determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell’Allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993, pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 08.05.1993.

La determinazione delle classi di merito di assegnazione ed il rilascio delle attestazioni di rischio ad ogni scadenza annuale avviene in conformità a quanto previsto dalla Circolare ISVAP n. 555/D del 17.05.2005 recante “disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C. Auto e disciplina del Bonus/Malus”.

Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

b) Tariffa Fissa

Maggiorazione (Pejus) del premio per sinistrosità – Per gli autocarri, i veicoli per usi speciali e per trasporti specifici, i motocarri e le macchine operatrici semoventi si applica la tariffa a premio fisso. Pertanto, se nel periodo di osservazione vengono pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% ; se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l’annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25 % .

Art.7 Premio R.C.A. – Compilazione degli Allegati 1 e 2 – Indicazione del premio offerto

A). Le Società partecipanti dovranno indicare, negli appositi spazi dell’Allegato 1 del presente capitolato, il **Premio RCA annuo imponibile offerto** (al netto del CSSN e delle Imposte) :

- a) SINGOLARMENTE per ognuno dei veicoli elencati nel suddetto Allegato 1, secondo le caratteristiche, la forma tariffaria e la classe di merito o lo stato di rischio ivi specificati per ciascun veicolo;
- b) in TOTALE come somma dei premi RCA annui imponibili per ciascun veicolo elencato nello stesso Allegato 1;

B). In relazione ai premi di cui al paragrafo A), le Società partecipanti dovranno, altresì, compilare l’Allegato 2, attenendosi a quanto di seguito indicato:

1. Per tutti i tipi di veicolo le Società partecipanti dovranno compilare la Tabella A dell’Allegato 2 ed indicare:

- I. gli estremi della tariffa RCA utilizzata per la determinazione dei premi offerti (es. “Tariffa edizione novembre 2010”);

II. la percentuale di sconto praticata, per i premi offerti per ciascun tipo di veicolo, rispetto alla tariffa RCA utilizzata come riferimento;

2. Per le Autovetture, le Società partecipanti dovranno:

I. indicare - con riferimento alla tariffa Bonus/Malus, classe di merito 13(tredicesima) della suddetta tariffa RCA scontata – il premio RCA annuo imponibile per ciascuna delle “Fasce per Cavalli Fiscali” elencate nella Tabella B dell’Allegato 2;

II. calcolare il premio RCA annuo imponibile da offrire per ciascuna autovettura elencata nell’ Allegato 1, applicando, in base alle caratteristiche ed alla classe di merito ivi specificate per ognuna di dette autovetture, i coefficienti di determinazione del premio di cui alla seguente tabella:

Classi di Merito	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

3. Per gli Autocarri adibiti a trasporto di cose, le Società partecipanti – sulla base dello sconto praticato per i premi offerti nell’Allegato 1 rispetto alla tariffa RCA utilizzata e con riferimento alla Tariffa Fissa, all’uso Conto Proprio ed allo stato di rischio “no Pejus” – dovranno compilare la Tabella C * dell’Allegato 2 ed indicare il premio RCA annuo imponibile per ciascuna delle “Fasce per Quintali” elencate nella stessa Tabella C.

* (N.B. Qualora le “fasce per quintali” previste non corrispondano alle fasce della tariffa della compagnia partecipante, quest’ultima dovrà modificare la Tabella C in modo da indicare le fasce della propria tariffa).

4. Per gli Autoveicoli per Trasporto Specifico o Uso Speciale, le Società partecipanti – sulla base dello sconto praticato per i premi offerti nell’Allegato 1 rispetto alla tariffa RCA utilizzata e con riferimento alla Tariffa Fissa, all’uso Conto Proprio ed allo stato di rischio “ no Pejus” – dovranno compilare la Tabella D* dell’Allegato 2 ed indicare il premio RCA annuo imponibile per ciascuna delle “ Fasce per Quintali” elencate nella stessa Tabella D.

* (N.B. Qualora le fasce per quintali previste non corrispondano alle fasce della tariffa della compagnia partecipante, quest'ultima dovrà modificare la Tabella D in modo da indicare le fasce della propria tariffa)

5. Per i Motocarri, le Società partecipanti – sulla base dello sconto praticato per i premi offerti nell'Allegato 1 rispetto alla tariffa RCA utilizzata e con riferimento alla Tariffa Fissa, all'uso Conto Proprio ed allo stato di rischio “no pejus” – dovranno compilare la Tabella E* dell'Allegato 2 ed indicare il premio RCA annuo imponibile per ciascuna delle “Fasce per cilindrata” elencate nella stessa Tabella E.

* (N.B. Qualora le fasce per cilindrata previste non corrispondano alle fasce della tariffa della compagnia partecipante, quest'ultima dovrà modificare la Tabella E in modo da indicare le fasce della propria tariffa).

6. Per le Macchine Operatrici Semoventi, le Società Partecipanti – sulla base dello sconto praticato per i premi offerti nell'Allegato 1 rispetto alla tariffa RCA utilizzata e con riferimento alla tariffa fissa, all'Uso Conto Proprio ed allo stato di rischio “no pejus” – dovranno compilare la Tabella F* dell'Allegato 2 ed indicare il premio RCA annuo imponibile per ciascuna delle fasce per quintali elencate nella stessa Tabella F

* (N.B. qualora le fasce per quintali previste non corrispondano alle fasce della tariffa della compagnia partecipante, quest'ultima dovrà modificare la Tabella F in modo da indicare le fasce della propria tariffa).

I premi RCA annui di riferimento di cui al presente paragrafo B dovranno restare invariati per l'intera durata contrattuale ed essere applicati per la determinazione del premio RCA dei veicoli inseriti in garanzia dopo la decorrenza della polizza.

C) Si precisa che le offerte economiche, proposte dalle Società partecipanti, dovranno essere basate sulle classi di merito e sugli stati di rischio indicati dalla Provincia nell'Allegato 1 e, in caso di aggiudicazione, il premio RCA annuo imponibile non dovrà essere maggiore al premio RCA annuo imponibile (per ciascun veicolo o in totale per tutti i veicoli) indicato dalla Compagnia aggiudicataria sull'Allegato 1.

In ogni caso la Provincia non sarà tenuta a pagare alcun aumento di premio rispetto a quello indicato dalla Compagnia aggiudicataria nell'Allegato 1, a meno che tale aumento non sia dovuto al ricalcolo del premio in conseguenza dell'aggravio della classe di merito o dello stato di rischio di uno o più veicoli elencati nell'Allegato 1 e che lo stesso aggravio risulti dalle effettive evidenze degli attestati di rischio o altro documento equipollente.

SEZIONE 3^ - Garanzie Incendio & Furto

Art. 1 Oggetto delle garanzie Incendio e Furto. Determinazione dell'Ammontare del Danno

Per i veicoli riportati nell'Allegato 1 (oppure che verranno inseriti in garanzia dopo la decorrenza della polizza) con “Capitale Assicurato Incendio/Furto” diverso da zero, la Società aggiudicataria dovrà rispondere dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo o di sue parti, compresi i pezzi di

ricambio, gli accessori (esclusi gli apparecchi audio – fono/visivi) e gli allestimenti stabilmente fissati su di esso in conseguenza di:

- **incendio** (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione;

- **furto o rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

In caso di **DANNO PARZIALE**, la Società risponde dei danni subiti dal veicolo tenendo conto del degrado di uso e con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile. , salvo quanto disposto dall'art.6 della Sezione 4[^] - Condizioni e Garanzie Aggiuntive – (valutazione a nuovo delle parti di ricambio).

L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di **DANNO TOTALE**, la Società, nel limite del capitale indicato in polizza, rimborsa il valore commerciale del veicolo e degli eventuali accessori ed allestimenti assicurati al momento del sinistro, deprezzati della medesima percentuale di degrado del veicolo. Limitatamente alle autovetture, qualora il sinistro avvenga entro 6 mesi (sei) dalla data di prima immatricolazione ed il capitale assicurato non sia inferiore al valore a nuovo, si considererà, quale valore commerciale della stessa autovettura, un importo pari al capitale assicurato. Le spese di immatricolazione e di messa in strada saranno indennizzate se comprese nel capitale assicurato.

Si considera "perdita totale" ogni danno che raggiunga o superi un importo pari al 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro .

Sia in caso di danno parziale che di danno totale, il valore commerciale del veicolo è determinato in base alla media delle pubblicazioni Eurotax Gialla e Blu.

Art. 2 Scoperto – Solo per sinistri conseguenti a Furto e Rapina

Per ogni sinistro relativo alla garanzia furto o rapina, sarà applicato uno scoperto del 10% del danno indennizzabile, con un minimo di € 300,00.

Art. 3 Esclusioni

L'assicurazione di cui alla presente Sezione non copre i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- causati agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- determinati da dolo dei dipendenti dell'Ente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, delle persone di cui l'Ente deve rispondere a norma di legge oppure delle persone da esso incaricate della sorveglianza del veicolo;
- indiretti, come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- preesistenti al sinistro denunciato.

Art. 4 Estensione territoriale delle Garanzie Incendio e Furto

Le garanzie incendio e furto sono valide per il territorio della Repubblica Italiana e di tutti gli Stati in cui è valida l'assicurazione RCA, secondo quanto previsto alla Sezione 2[^] art. 3.

Art. 5 Tassi e Premi per le garanzie Incendio e Furto- Compilazione degli Allegati 1 e 2

A) Le Società partecipanti, negli appositi spazi dell'Allegato 1, dovranno:

1. indicare il **Tasso Incendio e Furto annuo imponibile** (ossia, al netto delle imposte), espresso per mille (‰) , applicabile per il calcolo del Premio annuo imponibile da offrire per ciascun veicolo per il quale nello stesso Allegato 1 sia specificato il “ Capitale Assicurato Incendio/Furto”;
2. singolarmente, per ognuno dei veicoli elencati nell'Allegato 1, indicare il Premio Incendio e Furto annuo Imponibile offerto, calcolato in base al “Capitale Assicurato Incendio/Furto” specificato per i singoli veicoli ed al Tasso Incendio e Furto di cui al precedente punto 1 ;
3. indicare il TOTALE Premio Incendio e Furto annuo imponibile, risultante dalla somma dei Premi Incendio e Furto annui imponibili offerti per i singoli veicoli.

B) Le Società partecipanti dovranno altresì compilare la Tabella G dell'Allegato 2 e, per ciascun tipo di veicolo indicato nella suddetta Tabella G, specificare il Tasso Incendio e Furto Annuo Imponibile, espresso per **mille (‰)**, applicato in relazione ai Tassi e Premi annui Imponibili di cui al paragrafo A.

C) I Tassi Incendio e Furto di cui alla sopra indicata Tabella G dovranno restare invariati per l'intera durata contrattuale dell'assicurazione ed essere applicati per la determinazione del premio Incendio e Furto dei veicoli inseriti in garanzia dopo la decorrenza della polizza.

Art. 6 Facoltà della Provincia in relazione all'applicazione delle garanzie Incendio e Furto

La Provincia si riserva la facoltà insindacabile:

- di specificare o meno il “Capitale Assicurato Incendio/Furto” e conseguentemente fare applicare o meno le garanzie Incendio e Furto sui singoli veicoli;
- di escludere completamente per singoli veicoli le garanzie Incendio e Furto durante il periodo contrattuale.

Art. 7 Decorrenza delle inclusioni o esclusioni dei veicoli assicurati per rischi Incendio e Furto Calcolo, regolazione e pagamento del premio Incendio/Furto

Per le inclusioni o per le esclusioni dalla garanzia di veicoli per i quali sia specificato il “Capitale Assicurato Incendio/Furto”, le garanzie incendio e furto di cui alla presente Sezione hanno effetto o cessano dalle ore 24,00 del giorno in cui tali inclusioni o esclusioni sono notificate all'agenzia cui è affidata la gestione della polizza.

Il premio di ciascun veicolo per le garanzie Incendio e Furto è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Art. 8 Documenti complementari alla denuncia di sinistro per Incendio o Furto. Pagamento dell'indennizzo per furto totale.

- a) Per i sinistri relativi alla garanzia Incendio, in caso di perdita totale del veicolo, l'Ente Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA;
- b) Per i sinistri relativi alla garanzia Furto, l'Ente deve:
 - Presentare denuncia all'Autorità di Polizia e farne pervenire copia autentica alla Società;
 - Far pervenire, in caso di furto totale del veicolo, alla Società la scheda di perdita di possesso, l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA e la procura a vendere alla Società.

Il pagamento dell'indennizzo per furto totale è effettuato non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità di polizia.

SEZIONE 4[^] - CONDIZIONI E GARANZIE AGGIUNTIVE COMPRESSE NEL PREMIO IMPONIBILE RCA ED INCENDIO & FURTO DI CUI ALL'OFFERTA DELL'ALLEGATO 1.

N.B. LA SOCIETA' ASSICURATRICE AGGIUDICATARIA DOVRA' PRESTARE L'ASSICURAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO CON LE SEGUENTI CONDIZIONI E GARANZIE AGGIUNTIVE, SENZA CHE SARA' DOVUTO ALCUN PREMIO AGGIUNTIVO RISPETTO AI PREMI IMPONIBILI RCA ED INCENDIO E FURTO DI CUI ALL'OFFERTA DELL'ALLEGATO 1

Art. 1 Responsabilità civile da Incendio-Oggetto della Garanzia-Estensioni-Esclusioni

La Società assicuratrice si obbliga, fino alla concorrenza di € 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro, a tenere indenne la Contraente di quanto questa sia tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni cagionati da sinistro indennizzabile in base alla garanzia Incendio a:

- persone e/o cose, quando il veicolo non si trovi in circolazione ai sensi della Legge 990/69 e successive modificazioni;
- il locale usato dall'Ente proprietario del veicolo come autorimessa e dallo stesso Ente condotto a titolo di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà.

La garanzia di cui al comma precedente è estesa, entro il limite della somma sopra stabilita, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

La garanzia non comprende, invece, i danni:

- subiti dai dipendenti della Contraente in occasione di lavoro o di servizio;
- a cose che la contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali usati come autorimessa;

- di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 2 Garanzia RCA prestata come Rinuncia alla Rivalsa

Per la garanzia R.C.A. , la Società Assicuratrice, anche in deroga alle Condizioni Generali e/o alle Condizioni Particolari del proprio testo di polizza, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

A) della Provincia:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge;
- nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- in caso di dolo del conducente.

Tali deroghe non sono operanti nel caso in cui l'Ente fosse a conoscenza delle situazioni che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

B) della Provincia e del conducente del veicolo:

- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

Art. 3 Danni da imbrattamento

Nel caso di trasporto con il veicolo assicurato di persone vittime di incidenti stradali, la Società indennizza i danni che ne derivano alla tappezzeria fino alla concorrenza di € 500,00 (cinquecento) per sinistro.

Art. 4 Danni a seguito di furto/rapina

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto e/o rapina.

I danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto e/o rapina sono esclusi, salvo che siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.

Art. 5 Garanzia contrassegno

In caso di furto e/o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, regolarmente indennizzabile ai termini di contratto, la Società risarcisce il danno derivante dalla perdita dei benefici dell'assicurazione R.C.A. in misura pari al rateo di premio netto della garanzia di R.C.A. relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato.

Art. 6 Valutazione a nuovo delle parti di ricambio

Unicamente per le autovetture immatricolate per la prima volta da non più di due anni ed ove siano comprese le garanzie Incendio e Furto del veicolo, la Società valuterà il danno dando alle sole parti

di ricambio il valore a nuovo al momento della stima, con il limite massimo complessivo del 80 % del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro escluso il valore degli accessori.

Art. 7 Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la circolazione dei veicoli assicurati in polizza.

Tale garanzia è prestata per la Responsabilità Civile ai sensi della legge 990/69 ed entro il limite del massimale di Responsabilità Civile previsto in polizza per il tipo di veicolo.

Art. 8 Eventi Sociopolitici ed Atmosferici

La Società assicuratrice, anche in deroga alle Condizioni Generali e/o alle Condizioni Particolari del proprio testo di polizza, si obbliga, nei limiti del “Capitale Assicurato Incendio/Furto” ad indennizzare la Contraente dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato per causa diretta ed esclusiva di:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo o sabotaggio;
- uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, frane, valanghe, slavine ed alluvioni.

Art. 9 Danni da scasso

La Società risponde dei danni da scasso subiti dall'autovettura assicurata per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati. La garanzia si estende ai danni alle parti interne dell'autovettura.

Art. 10 Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 50000 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie Incendio e Furto e/o Rapina.

Art. 11 Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo assicurato in polizza, la Società rimborsa fino ad un massimo di € 500,00 per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per il recupero, parcheggio o custodia del veicolo – disposti dalle Autorità – dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione del ritrovamento dello stesso.

Art.12 Chiusura indagine preliminare

In caso di danno da furto e/o rapina, l'Ente Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'Ente stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento sul quale si basa il sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termine di polizza.